

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2404 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2022

che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per le indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e che abroga la direttiva 92/70/CEE della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce le norme di base in materia di sanità delle piante nell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento gli Stati membri, quando richiedono l'istituzione di una nuova zona protetta, sono tenuti a includere i risultati delle indagini effettuate almeno nei tre anni precedenti da cui risulti l'assenza, nel territorio interessato, dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta («organismo nocivo»).
- (3) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, gli Stati membri sono tenuti a effettuare indagini annuali su ciascuna zona protetta per quanto riguarda gli organismi nocivi e a riferirne ogni anno i risultati alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (4) Le norme relative alla preparazione delle indagini dovrebbero comprendere prescrizioni relative alla presa in considerazione della biologia dell'organismo nocivo e delle piante ospiti in questione e all'adeguatezza del calendario delle indagini per la rilevazione dell'organismo nocivo. Tali elementi sono importanti affinché la preparazione sia completa e adatta all'indagine in questione.
- (5) Per garantire la completezza, l'efficacia e l'efficienza dell'indagine, il relativo contenuto dovrebbe comprendere mappe contenenti indicazioni e una descrizione dell'area sottoposta a indagine, degli esami, del campionamento e delle prove, delle popolazioni bersaglio, dei metodi di rilevazione e dei fattori di rischio.
- (6) Le indagini dovrebbero essere effettuate anche in una zona cuscinetto che circonda la zona protetta ed essere più intensive rispetto a quelle effettuate nella zona protetta poiché l'organismo nocivo non è vietato nella zona cuscinetto e in tale zona non sono applicabili misure per contrastarlo. Ciò è necessario per confermare l'assenza dell'organismo nocivo dalla zona cuscinetto e conservare meglio lo status di indenne dall'organismo nocivo della zona protetta. Ciò è anche in linea con le norme internazionali per le misure fitosanitarie applicabili all'istituzione di aree indenni da organismi nocivi ⁽²⁾, utilizzate per l'istituzione delle zone protette a norma del diritto dell'Unione. Tali norme internazionali impongono l'istituzione di zone cuscinetto per la definizione e il mantenimento di aree indenni da organismi nocivi qualora l'isolamento geografico non sia ritenuto adeguato per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo in tali aree o la relativa reinfestazione, o laddove non vi siano altri mezzi per impedire lo spostamento dell'organismo nocivo in tali aree.
- (7) Per gli stessi motivi le indagini effettuate nelle fasce interne della zona protetta, lungo il confine della zona protetta, dovrebbero essere più intense rispetto a quelle effettuate nel resto della zona protetta.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ ISPM 4 *Requirements for the establishment of pest free areas* (Requisiti per l'istituzione di aree indenni da organismi nocivi) e ISPM 26 *Establishment of pest free areas for fruit flies (Tephritidae)* (Istituzione di aree indenni da organismi nocivi in relazione alle mosche della frutta [Tephritidae]).

